

STUDIO LEGALE

Avv. Marco Bianchini

Salerno via Fiume 15 – tel/fax 089.2960846

avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it

studiolegalebianchini.st@tin.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso con istanza cautelare

nell'interesse di Morra Ida nata il 22.08.1978 a Salerno, C.F. MRR DIA 78M62 H703U, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bianchini (c.f.: BNC MRC 70S13 H703E – pec: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Fiume n.15, giusta mandato in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del ministro p.t., ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

Ufficio Scolastico Reg.le per la Campania, in persona del Dirigente e legale rapp.te. p.t., ope legis rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

nonché contro

Green Valentina;

per l'annullamento in parte qua, previa sospensione

dell'efficacia, del **decreto dell'USR per la Campania Prot. n.AOODRCA.0016219 del 18.07.2018**, pubblicato nella medesima data, con il quale è stata approvata la **graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami**, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e

primaria per la Regione Campania, relativa alla **Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA**.

FATTO

Con D.D.G. Miur n.105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 veniva indetti concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente, compresi i docenti di scuola dell'infanzia;

Il **D.M. n.94 del 23.02.2016** contiene la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con la ripartizione dei relativi punteggi.

In base a detta tabella, spettano quale titoli valutabili **punti 2 (due) per diploma di laurea** "ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione" (tipologia B 5.2) e **punti 1,5 (uno e mezzo) per titolo di specializzazione sul sostegno** alle alunne ed alluni con disabilità (tipologia B 5.4) [cfr. in produzione tabella di valutazione titoli].

La ricorrente, come può evincersi dalla relativa documentazione in atti, **possiede diploma di laurea in Scienze della Formazione** ottenuto il 16.03.2005 presso l'Università degli Studi di Salerno **e titolo di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia conseguito in data 18.03.2016 presso l'Università Suor Orsola Benincasa [cfr. diploma laurea e titolo di specializzazione in produzione]..

L'amministrazione convenuta, invece, nonostante il titolo di accesso all'abilitazione per la classe di concorso in questione fosse il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha valutato i predetti titoli, riconoscendo unicamente punti 71,00 (settantuno) totali per il voto scritto e il voto orale e, conseguentemente, danneggiando sensibilmente l'istante che, con il provvedimento impugnato, risulta in graduatoria in posizione 798 anzichè in posizione 132 con punti 74,50 (settantaquattro/50).

Tanto premesso la docente Morra Ida, nella spiegata qualità, impugna il suindicato provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

M O T I V I

1. VIOLAZIONE, ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. n.94 del 23.02.2016 e dell'annessa tabella di valutazione titoli.
2. IRRAGIONEVOLEZZA – Erroneità e incongruenza dell'azione amministrativa.

Non possono esservi dubbi sull'evidenza del *fumus boni iuris* nella fattispecie di cui trattasi.

Invero la tabella valutazione titoli allegata al D.M. n.94 del 23.02.2016 recita testualmente a pag.10, riguardo ai titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale: <<**punti 2 (due) per diploma di laurea** "ulteriore rispetto al titolo di accesso all'abilitazione" (tipologia B 5.2)>> e <<**punti 1,5 (uno e mezzo) per titolo di specializzazione sul sostegno** alle alunne ed alluni con disabilità (tipologia B 5.4)>>.

La ricorrente, come documentato in atti, possiede **diploma di laurea in Scienze della Formazione** ottenuto il 16.03.2005 presso l'Università degli Studi di Salerno e **titolo di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia conseguito in data 18.03.2016 presso l'Università Suor Orsola Benincasa.

Tali titoli, pertanto, determinano – in base alla tabella contenuta nel D.M. citato – un punteggio pari a 3,50 che è stato correttamente e ritualmente dichiarato dalla docente Morra (cfr. ancora documentazione in atti).

Erroneamente, invece, l'amministrazione convenuta ha attribuito all'istante unicamente punti 71,00 totali per il voto scritto e orale, senza riconoscere alcun punto per titoli culturali, determinandone irragionevolmente una deteriore posizione in graduatoria finale al posto 798 anziché, come dovuto, in

posizione 132 con punti 74,50 (punti 71 per voto scritto ed orale + punti 3,50 per titoli = **punti 74,50** complessivi).

Ne discendono, evidenti, la violazione e falsa applicazione di legge, il travisamento dei fatti e l'erroneità ed incoerenza dell'operato dell'amministrazione, da leggere anche in armonia con i principi costituzionali della non disparità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

ISTANZA CAUTELARE

Per i motivi innanzi esposti si chiede, pertanto, la immediata

S O S P E N S I O N E

dell'efficacia *in parte qua* del decreto dell'USR per la Campania Prot. n.AOODRCA.0016219 del 18.07.2018, pubblicato nella medesima data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania, relativa alla Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA, laddove attribuisce all'istante solo punti 71,00 anziché punti 74,50.

Da quanto argomentato, infatti, emerge in maniera palmare l'illegittimità - *in parte qua* - dell'impugnato provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere e, conseguentemente, anche la sussistenza del *fumus boni juris*, che è fortissimo, in considerazione del fatto che il ricorso de quo risulta supportato da sufficienti elementi di fondatezza.

Quanto al *periculum*, preme rimarcare che il danno è in re ipsa, se solo si consideri che, se la ricorrente non venisse posizionata correttamente in graduatoria, rischierebbe di non essere individuata quale destinataria di contratto in occasione delle limitate immissioni in ruolo che saranno disposte entro l'inizio del prossimo anno scolastico e rimarrebbe così indebitamente privata della dovuta nomina.

Si chiede pertanto, in via cautelare, la rettifica – nei sensi precisati – del provvedimento impugnato; in caso contrario si verificherebbe una situazione fortemente ed irreparabilmente

pregiudizievole a carico della docente Morra.

Il danno è grave ed irreparabile e la decisione del ricorso di merito, che interverrebbe a distanza di anni, non ristorerebbe l'istante del sostanziale contenuto del proprio diritto che, come appena rappresentato, non è risarcibile né ristorabile per equivalente.

Anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che la ricorrente subirebbe se non venisse, in via cautelare, correttamente posizionata in graduatoria, è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello, per lo più inesistente, cui sarebbe tenuta l'amministrazione nel rettificare il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. adito, contrariis reiectis, Voglia:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto – *previa sospensione del provvedimento impugnato* – annullare in parte qua il decreto dell'USR per la Campania Prot. n.AOODRCA.0016219 del 18.07.2018, pubblicato nella medesima data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania, relativa alla Classe di concorso AA00 – SCUOLA DELL'INFANZIA, laddove attribuisce all'istante solo punti 71,00 anziché punti 74,50;
- condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi, da quantificarsi anche a mezzo di C.T.U. che espressamente si richiede, con vittoria di spese e competenze di lite.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede l'acquisizione di tutti gli atti utili e di tutta la documentazione, in possesso dell'Amministrazione, necessaria

ai fini della decisione.

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 325,00.

Si dichiara altresì, ex art. 170 cpc, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it; oppure al fax: 089.2960846.

Salerno, lì 11 settembre 2018

avv. Marco Bianchini